

In allegato richiesta di spese di giudizio liquidate con la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I° di Benevento N° 524/25 del 12/3/25, depositata l'8/4/25, passata in giudicato, sentenza in oggetto, fattura proforma con tutte le coordinate necessarie ai fini del pagamento nonchè ricevuta di pagamento del contributo unificato

Cordiali saluti

Avv. Mauro D'Angelo

**COMUNE DI BUCCIANO – UFFICIO TRIBUTI – IN PERSONA DEL
SINDACO P.T. – VIA PAOLI, N° 1, 82010, BUCCIANO (BN), P. I.V.A.
80005280625, INDIRIZZO PEC: PROTOCOLLO.BUCCIANO@ASMEPEC.IT**

RICHIESTA SPESE DI GIUDIZIO

OGGETTO: causa iscritta all'R.G.R. 634/24 – C.G.T. I° Benevento – Sibillo Aida/Comune di Bucciano. Recupero spese liquidate con la sentenza N° 524/25 del 12/3/25, depositata l'8/4/25, passata in giudicato.

Con la presente, il sottoscritto Avv. Mauro D'Angelo (C.F. DNGMRA78M03B963K, n. fax 0823 386002, P.E.C. mauro.dangelo@avvocatismcv.it) difensore e procuratore speciale della Sig.ra Sibillo Aida nata a Casagiove (CE) il 15/9/46 e residente in Casapulla (CE) alla Via Ildebrando Pizzetti, N° 3/A, C.F. SBLDAI46P55B8600, in qualità di erede del Sig. Giancarlo Carnielli, C.F. CRNGCR44P16C422Q, presso il cui studio in Caserta, alla Via Parrocchia, N° 20, Fraz. Piedimonte di Casolla, è elettivamente domiciliato, con riferimento alla causa di cui in oggetto,

CHIEDE

il pagamento delle spese di giudizio, come disposto dalla sentenza della C.G.T. I° di Benevento N° 524/25 del 12/3/25, depositata l'8/4/25, (all. 1) *“Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascuna parte resistente Agenzia delle Entrate di Riscossione e comune di Bucciano nella misura di euro 250,00, oltre IVA, CPA, spese generali e CUT, con attribuzione al procuratore antistatario”* pari alla somma complessiva di € **181,50** (centottantuno/50) come da fattura proforma allegata (all. 2)

Si invita, pertanto, la S.V. ad effettuare il pagamento suindicato tenendo conto delle seguenti coordinate:

Coordinate per pagamento a mezzo bonifico postale:

intestazione D'Angelo Mauro

COD. IBAN: IT 51 Y 07601 14900 000001085006.

Al fine del corretto pagamento si evidenzia che l'operazione di pagamento dovrà essere effettuata senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014, essendo lo scrivente sottoposto a regime forfettario. Si richiede, pertanto, la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto come previsto dall'1, comma 67, Legge N° 190/14.

Pertanto, si auspica che la S.V. possa prendere contatti con lo scrivente al seguente indirizzo di posta elettronica: mauro.dangelo@avvocatismcv.it al fine di concordare il pagamento in via bonaria della somma suindicata.

Resta inteso che, decorsi 30 giorni dalla ricezione della presente senza alcun riscontro positivo, si procederà a dare impulso al recupero coattivo del credito, a

tutela delle ragioni del sottoscritto, attraverso l'istituto del giudizio di ottemperanza
ex art. 70 D.Lgs. 546/92, con ulteriori aggravii di spese.

Caserta, li 11/11/25

Avv. Mauro D' Angelo



Allegati:

- 1) sentenza della C.G.T. I° di Benevento N° 524/25 del 12/3/25, depositata
l'8/4/25;
- 2) fattura proforma;
- 3) ricevuta pagamento contributo unificato.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 12/03/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SOVIERO FRANCESCO, Giudice monocratico

in data 12/03/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 634/2024 depositato il 21/05/2024

proposto da

Aida Sibillo - SBLDAI46P55B860O

Difeso da

Mauro D'Angelo - DNGMRA78M03B963K
Gianpaolo Vigliotti - VGLGPL79S26B963A

ed elettivamente domiciliato presso mauro.dangelo@avvocatismcv.it

contro

Comune di Bucciano

elettivamente domiciliato presso anagrafe.bucciano@postecert.it

Ag.entrare - Riscossione - Caserta

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziaiscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2022 0029365920 503 TASI 2015

a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 136/2025 depositato il 12/03/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso

Resistente/Appellato: rigetto del ricorso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto inviato con il servizio telematico il 21/5/2024 Sibillo Aida, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro D'Angelo e dal dott. Gianpaolo Vigliotti, presenta alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento ricorso avverso la cartella di pagamento n. 028 2022 00293659 20 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e notificata al contribuente il 8/3/2024, relativa all'IMU e alla TASI dovute al comune di Bucciano per l'anno di imposta 2015, chiedendone l'annullamento; sostiene il ricorrente che la cartella impugnata è illegittima essendo maturati i termini di decadenza o di prescrizione del diritto di credito, in quanto egli non ha ricevuto gli avvisi di accertamento portanti il debito in contestazione o altri atti prodromici; eccepisce, altresì, il difetto di motivazione e la violazione dello Statuto del Contribuente.

Si è costituita tempestivamente l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Fava, e ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo di aver agito correttamente e tempestivamente.

Non si è costituito il comune di Bucciano.

Con note successive la ricorrente ha contestato la costituzione della resistente e ha insistito nelle proprie eccezioni e richieste.

Indi, all'udienza odierna, la Corte in composizione monocratica, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'agente della riscossione, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tanto premesso, condivisibile è l'eccezione contenuta in ricorso relativa alla denunciata omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici e portanti il debito in contestazione, da cui deriverebbe la decadenza o la prescrizione del diritto di credito.

Ed invero, nel rispetto dei principi che governano l'onere della prova, dalla disamina degli atti e della documentazione prodotta dalle parti non emerge la prova della regolarità e tempestività della notifica dei suddetti avvisi di accertamento o di altro atto interruttivo dei termini di prescrizione; in effetti, l'Agenzia delle Entrate Riscossione e il comune di Bucciano (ritualmente citati e costituita in giudizio solo la prima), sui quali comunque grava l'onere della prova, non hanno fornito la prova certa della esistenza e/o regolarità di tale notifica, cioè l'avvenuta consegna degli atti impositivi al destinatario (l'agente della riscossione si è limitato a produrre copia dell'estratto di ruolo e della notifica della cartella oggi impugnata); tale comunicazione è necessaria sia per portare a conoscenza il contribuente della pretesa erariale e delle motivazioni addotte a sostegno della stessa, sia per l'interruzione dei termini di prescrizione del diritto di credito.

Tale circostanza rende tardiva la richiesta di pagamento contenuta nella cartella in contestazione, in quanto la tassa richiesta risale all'anno 2015, non essendo stata provata la notifica -come detto- di alcun atto interruttivo dei termini di decadenza e di prescrizione.

Come è noto, le obbligazioni tributarie relative a tributi locali sono soggette al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n.4 c.c., come anche affermato dalla Suprema Corte sez. tributaria con la sentenza n. 4283 del 17/12/09, dep. il 23/2/10.

Alla luce di tali considerazioni il ricorso de quo deve essere accolto e deve essere annullata la cartella di pagamento impugnata, tale essendo il petitum.

Per quanto sopra esposto, la Corte in composizione monocratica, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunciando, decide come da dispositivo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascuna parte resistente Agenzia delle Entrate di Riscossione e comune di Bucciano nella misura di euro 250,00, oltre IVA, CPA, spese generali e CUT, con attribuzione al procuratore antistatario.

P.Q.M.

La Corte in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti al paganto delle spese che liquida in euro 250,00 oltre iva, cpa e cut per ciascuna delle parti.

Avv. Mauro D'Angelo
Via Parrocchia, N° 20
Fraz. Piedimonte di Casolla
81100 Caserta
P. I.V.A. 03568480614
C.F. DNGMRA78M03B963K

FATTURA PROFORMA
DELL'11/11/2025

Destinatario:
SIBILLO AIDA
VIA ILDEBRANDO PIZZETTI, N° 3/A,
CASAPULLA (CE)
C.F. SBLDAI46P55B8600

Competenze professionali liquidate con la sentenza emessa dalla C.G.T. I° di Benevento N° 524/25 del 12/3/25, depositata l'8/4/25. N.B soggetto solvente:
“Comune di Bucciano – ufficio tributi – in persona del sindaco p..t. – via Paoli, N° 1, 82010, Bucciano (BN), P. I.V.A. 80005280625”

DIRITTI E ONORARI	€	125,00
SPESE FORFETTARIE AL 15 %	€	18,75
TOTALE IMPONIBILE	€	143,75
CONTRIB. 4 %	€	5,75
SPESE ESCLUSE		
ART. 15 D.P.R. 633/72	€	<u>32,00</u>
TOTALE	€	181,50*

* operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014, regime forfettario. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto come previsto dall'1, comma 67, Legge N° 190/14.
Imposta di bollo assolta sull'originale

Coordinate per pagamento a mezzo bonifico postale:
intestazione D'Angelo Mauro
COD. IBAN: IT 51 Y 07601 14900 000001085006

I Vostri dati qui esposti sono trattati con mezzi informatizzati solo per fini contabili ed amministrativi. Può esercitare in ogni momento i diritti contemplati dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003

PER QUIETANZA



**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

PostePay SpA

AGENZIA/UFFICIO

PER L'ACREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

4. DATI AVVENUTO

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: SIBILLO NOME: AIDA DATA DI NASCITA: 1 5 0 9 1 9 4 6

SESSO M/F: F COMUNE (o sede sociale) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: CASAGIOVE PROV.: CE CODICE FISCALE: S B L D A I 4 6 P 5 5 B 8 6 0 0

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: NOME: DATA DI NASCITA:

SESSO M/F: COMUNE (o sede sociale) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: PROV.: CODICE FISCALE:

5. DATI DELL'UFFICIO

6. UFFICIO D'ENTE

V 0 8

7. COD. TERRITORIALE (*)

8. CONTENZIOSO

9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

11. CODICE TRIBUTO

1 7 1 1 T

12. DESCRIZIONE (*)

CONTRIBUTO UNIFICATO IN
ISCRIZIONE A RUOLI ANL
PROCESSI VOISUBANO P. 9
PER 33 ANNI 2002 N. 117

13. IMPORTO

60 0 0

14. COD. DESTINATARIO

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

60 0 0

EURO (lettere)

SESSANTA /00

15. DATI DEL CONCESSIONARIO

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
GIORNO	MESE	ANNO	AZIENDA	CAB/SPORTELLO
			36081	

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario

ri: /
cod. ABI: CAB:

And Libell

116/143 04 09-05-24 Pt1
10088 E+60,00*
F2YV 0088 ***
C.F. SBLDAI46P55BB600

(*) RIFERITO ALL'UFFICIO

COPIA PER IL CONCESSIONARIO/BANCA/POSTE


**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4. SIBILLO

AIDA

1 5 0 9 1 9 4 6

SESSO M/F

COMUNE (o altro centro) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

S B L D A I 4 6 P 5 5 B 8 6 0 0

F

CASAGIOVE

C E

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

5.

COMUNE (o altro centro) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

SESSO M/F

6. UFFICIO D'ENTE

7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO

9. CAUSALE 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

V 0 8

codice

sede ufficio (*)

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

1 7 1 T

CONTRIBUTO UNIFICATO DI

60 0 0

ISCRIZIONE A RUOLI ANL

PROCESSI VOISUBANO PAR. 9

PER 33 ANNI LORO N. 117

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

60 0 0

EURO (lettere)

SESSANTA /00

DATA

CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE

AZIENDA

CAB/SPORTELLI

GIORNO

MESE

ANNO

36081

116/143 04 09-05-24 Pt1

10088 E+60,00*

F2YV 0088 ***

C.F. SBLDAI46P55BB600

(*) RISERVATO ALL'UFFICIO

COPIA PER IL CONCESSIONARIO/BANCA/POSTE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 12/03/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SOVIERO FRANCESCO, Giudice monocratico

in data 12/03/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 634/2024 depositato il 21/05/2024

proposto da

Aida Sibillo - SBLDAI46P55B860O

Difeso da

Mauro D'Angelo - DNGMRA78M03B963K
Gianpaolo Vigliotti - VGLGPL79S26B963A

ed elettivamente domiciliato presso mauro.dangelo@avvocatismcv.it

contro

Comune di Bucciano

elettivamente domiciliato presso anagrafe.bucciano@postecert.it

Ag.entrare - Riscossione - Caserta

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziaiscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2022 0029365920 503 TASI 2015

a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 136/2025 depositato il 12/03/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso

Resistente/Appellato: rigetto del ricorso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto inviato con il servizio telematico il 21/5/2024 Sibillo Aida, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro D'Angelo e dal dott. Gianpaolo Vigliotti, presenta alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento ricorso avverso la cartella di pagamento n. 028 2022 00293659 20 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e notificata al contribuente il 8/3/2024, relativa all'IMU e alla TASI dovute al comune di Bucciano per l'anno di imposta 2015, chiedendone l'annullamento; sostiene il ricorrente che la cartella impugnata è illegittima essendo maturati i termini di decadenza o di prescrizione del diritto di credito, in quanto egli non ha ricevuto gli avvisi di accertamento portanti il debito in contestazione o altri atti prodromici; eccepisce, altresì, il difetto di motivazione e la violazione dello Statuto del Contribuente.

Si è costituita tempestivamente l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Fava, e ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo di aver agito correttamente e tempestivamente.

Non si è costituito il comune di Bucciano.

Con note successive la ricorrente ha contestato la costituzione della resistente e ha insistito nelle proprie eccezioni e richieste.

Indi, all'udienza odierna, la Corte in composizione monocratica, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'agente della riscossione, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tanto premesso, condivisibile è l'eccezione contenuta in ricorso relativa alla denunciata omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici e portanti il debito in contestazione, da cui deriverebbe la decadenza o la prescrizione del diritto di credito.

Ed invero, nel rispetto dei principi che governano l'onere della prova, dalla disamina degli atti e della documentazione prodotta dalle parti non emerge la prova della regolarità e tempestività della notifica dei suddetti avvisi di accertamento o di altro atto interruttivo dei termini di prescrizione; in effetti, l'Agenzia delle Entrate Riscossione e il comune di Bucciano (ritualmente citati e costituita in giudizio solo la prima), sui quali comunque grava l'onere della prova, non hanno fornito la prova certa della esistenza e/o regolarità di tale notifica, cioè l'avvenuta consegna degli atti impositivi al destinatario (l'agente della riscossione si è limitato a produrre copia dell'estratto di ruolo e della notifica della cartella oggi impugnata); tale comunicazione è necessaria sia per portare a conoscenza il contribuente della pretesa erariale e delle motivazioni addotte a sostegno della stessa, sia per l'interruzione dei termini di prescrizione del diritto di credito.

Tale circostanza rende tardiva la richiesta di pagamento contenuta nella cartella in contestazione, in quanto la tassa richiesta risale all'anno 2015, non essendo stata provata la notifica -come detto- di alcun atto interruttivo dei termini di decadenza e di prescrizione.

Come è noto, le obbligazioni tributarie relative a tributi locali sono soggette al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n.4 c.c., come anche affermato dalla Suprema Corte sez. tributaria con la sentenza n. 4283 del 17/12/09, dep. il 23/2/10.

Alla luce di tali considerazioni il ricorso de quo deve essere accolto e deve essere annullata la cartella di pagamento impugnata, tale essendo il petitum.

Per quanto sopra esposto, la Corte in composizione monocratica, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunciando, decide come da dispositivo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascuna parte resistente Agenzia delle Entrate di Riscossione e comune di Bucciano nella misura di euro 250,00, oltre IVA, CPA, spese generali e CUT, con attribuzione al procuratore antistatario.

P.Q.M.

La Corte in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti al paganto delle spese che liquida in euro 250,00 oltre iva, cpa e cut per ciascuna delle parti.

Dott. Gianpaolo Vigliotti
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Via De Franciscis 84, 81100 Caserta
Via Trento 20, 81022 Casagiove (CE)
P.iva 03831790617
CF: VGLGPL79S26B963A

Spettabile Signora
SIBILLO AIDA
VIA RUGGIERO 93
81100 CASERTA CE

C.F. SBLDAI46P55B8600

Proforma n. 73 CASERTA, 12/11/2025 Pag. 1

Data	Descrizione	IVA	Spese	Importi
	Competenze professionali liquidate da sentenza CGT DI 1° GRADO DI BENEVENTO n. 524/25 del 12/03/2025 depositata il08/04/2025	22%		125,00
	Spese generali di studio 15 %	22%		18,75
	SPESE ANTICIPATE EX. ART. 15 PER cut	EC art.15		30,00

Condizioni di pagamento: Bonifico bancario Rimessa diretta
Scadenze

12/11/2025	Bonifico bancario	183,64
Banca d'appoggio		Banca domiciliataria
FINECOBANK SPA		
SEDE DI ROMA		
CIN T ABI 03015 CAB 03200 C/c 000002693968		
IBAN: IT54T0301503200000002693968		

Riepilogo importi

	Onorari	173,75
Contributo cassa nazionale di categoria (4,00 % sugli onorari)		5,75
	Totale	179,50
	IVA (22% su 149,50)	32,89
	IVA (EC art.15 su 30,00)	0,00
	Totale documento	212,39
	Ritenuta d'acconto del 20%, pari a	28,75
	Netto da pagare	183,64